

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
presso la CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

dott. Maurizio GALLO Presidente
dott. Maria Silvana FUSILLO Giudice delegato
dott. Ing. Pietro E. DE FELICE Giudice tecnico
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile n. 68/04 R. G., avente ad oggetto: *Risarcimento di danni*, passata in decisione all'udienza collegiale del 17.12.07 e vertente
tra

..... rappresentati e difesi dall'avv.

RICORRENTI

E

Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avv., elettivamente domiciliata in Napoli, via S.Lucia, 81. Pal. Della Regione, giusta procura generale *ad lites* e provv autorizzativo:
Consorzio Generale di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, in persona del legale rappresentante, con sede in Nocera Inferiore, via Atzori, rappresentato e difeso dall'avv.....

RESISTENTI

Conclusioni

.....: condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.681,00 e dei ricorrenti, e della somma di € 31.283,32, o quella ritenuta equa. Spese con attribuzione.

Consorzio di bonifica: dichiararsi la prescrizione del diritto fatto valere dai ricorrenti; dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del Consorzio; rigetto domanda. Spese

Regione: dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della Regione: rigetto della domanda. Spese.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 16/06/04,,, e convenivano in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, e il Consorzio Generale di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, in persona del *legale* rappresentante, ed esponevano che in occasione del violento nubifragio del 12/09/1998, si verificarono la rottura degli argini del torrente Solofrana e il crollo delle sponde del canale di bonifica sito in Roccapiemonte, loc. Savasta, ostruito da detriti e rifiuti, con conseguente allagamento dei terreni e delle abitazioni circostanti, tra cui il garage di proprietà di e i terreni di proprietà di, e, che furono ricoperti da acqua malsana e da materiali di risulta di ogni genere, come constatato dai VVFF intervenuti per rendere possibile l'accesso al garage, dai VVUU del Comune e dai tecnici del Consorzio e della Regione. Premesso che solo dopo l'evento del 12/09/1998 i resistenti avevano provveduto ad una temporanea sistemazione del canale e del torrente, i ricorrenti chiedevano che il Consorzio di bonifica e la Regione Campania, fossero condannati al risarcimento dei danni, quantificati dalla perizia di parte nella somma di € 5.681,00, per i danni subiti dall'autorimessa di, e nella

somma di € 31.283,32 per i danni subiti dal fondo di proprietà di

....., e

Il Consorzio convenuto si costituiva in giudizio, eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere dai ricorrenti e la propria carenza di legittimazione passiva, e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, per assenza del nesso di causalità tra il danno lamentato e la pretesa cattiva manutenzione dell' alveo, la cui esondazione era stata causata dagli eccezionali eventi atmosferici, e, quindi, da un evento naturale non imputabile a chi era tenuto alla manutenzione del canale. La Regione Campania si costituiva, eccepiva a sua volta, la prescrizione e la propria carenza di legittimazione passiva, per essere il Consorzio responsabile della pulizia e della manutenzione dell'alveo, e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo, a sua volta, che il danno era stato conseguenza delle eccezionali precipitazioni atmosferiche del 12/09/1998, e che tale carattere di eccezionalità era stato riconosciuto dal DGR 8912 e dal DM 1316 del 14/01/1999, cui aveva fatto seguito l'erogazione di somme da parte dell'Amministrazione Provinciale di Salerno alle aziende agricole danneggiate, tra cui quella dei ricorrenti

..... e

La causa, istruita mediante la produzione di documenti, l'espletamento di prova testimoniale e di c.t.u., è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe

Motivi della decisione

Sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania, mentre va esclusa quella del Consorzio di bonifica dell' Agro Nocerino Sarnese.

Al proposito, ritiene questo Collegio di uniformarsi alla giurisprudenza (prodotta dai ricorrenti: sentenza n. 109/02) di questo TRAP che ha ritenuto l'esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del torrente *Solofrana*, corso d'acqua che ricade nel perimetro del comprensorio di bonifica affidato al Consorzio, ma che deve qualificarsi (v. la precisa e dettagliata CTU) come torrente; essendo un corso d'acqua naturale caratterizzato da notevole variabilità del deflusso e andamento sinuoso tipico dei corsi d'acqua naturali, e non delle opere artificiali di bonifica, che si distinguono per la linearità dei percorsi e la costanza delle sezioni. Non vi è prova, inoltre, che il torrente sia integrato nella rete dei colatori di bonifica del Consorzio, il che avrebbe comportato l'obbligo di quest'ultimo di manutenzione di tale corpo idrico con conseguente responsabilità per i danni cagionati da esondazione per omessa manutenzione. Va rigettata, pertanto, la domanda proposta avverso il Consorzio. Considerata la situazione di incertezza e contrasto che sussiste tra le stesse autorità preposte alla cura dei corsi d'acqua, appare equo, tuttavia, compensare le spese di giudizio tra i ricorrenti ed il Consorzio stesso.

Il torrente *Solofrana* è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, e, pertanto, in virtù dell'art. 2, letto e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, rientra tra le opere idrauliche di quarta e quinta categoria, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni. In virtù dell'art. 90, letto e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono state attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c. e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta alla Regione, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione (Cass. ss. uu., 5.9.97 n. 8588). L'art. 11 della legge n. 183/1989 prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. La Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di

omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

L'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe, pertanto, sulla Regione Campania e quindi questa risponde dei danni derivanti dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dalla Regione.

Non è contestata, e risulta documentalmente provata dagli atti di acquisto prodotti, la legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari degli immobili che si assumono danneggiati. Deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione proposta dai resistenti, in quanto il termine quinquennale di prescrizione (art. 2947 cc) è stato ritualmente interrotto dai ricorrenti con lettera rr di richiesta di risarcimento del danno del 6-14/11/02, circa due anni prima della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 16/06/04.

Passando all'esame del merito, va rilevato che dalle deposizioni testimoniali e dalle relazioni tecniche prodotte emerge la conferma di quanto dedotto in ricorso. Il 12.9.98, a seguito di copiose precipitazioni, il torrente *Solofrana*, invaso da rifiuti di ogni genere, ruppe un tratto del vecchio argine artificiale in muratura di tufo nella località Savasta del Comune di Roccapiemonte. I terreni circostanti, tra cui quelli dei ricorrenti furono invasi da acqua mista a fango e detriti, che raggiunse l'altezza di 20-40 cm.

Intervennero i VVVF, i tecnici del Genio Civile della Regione, del Consorzio e del Comune e furono effettuate opere urgenti di ripristino dell'argine (in tufo, e in pessimo stato) e di canalizzazione delle acque.

L'accurato studio idraulico e l'analisi idrologica dell'onda di piena che ha interessato il tratto del torrente dove si è verificata la rottura dell'argine, compiuti dal ctu, hanno accertato che la portata media dell'acqua transitata nell'arco di quindici ore nel tronco d'alveo in oggetto è stata tre volte superiore alla sua capacità di trasporto, con un valore istantaneo sei volte superiore alla stessa, valutata con riferimento a condizioni ideali, cioè con sezioni libere da vegetazione e detriti. Il ctu ha concluso, pertanto, che l'evento pluviometrico del 12/09/1998 debba ritenersi *eccezionale*, per il tronco d'alveo analizzato, in quanto idoneo a provocare allagamenti anche in condizioni di perfetta efficienza delle sezioni di deflusso del torrente *Solofrana* (pp 29-30-31 ctu). La relazione del ct del Consorzio ha sottolineato la "carenza strutturale della rete scolante superficiale che non è in grado di smaltire le portate di piena anche ordinaria e la mancata esecuzione di interventi strutturali volti alla riduzione dell'elevato rischio idraulico cui è soggetto l'intero bacino idrografico", che necessiterebbe di "consistenti interventi di ingegneria idraulica". (v. relaz. 1106/05, in atti). In sintesi, deve ritenersi accertato che le pessime condizioni strutturali e di manutenzione dell'alveo non consentissero, all'epoca, il contenimento di una piena ordinaria, e, tantomeno, di una piena eccezionale (rispetto alla capacità del torrente), quale quella del 12/09/1998.

Il caso fortuito, che esonera il custode in un bene dalla responsabilità per i danni provocati da un dinamismo connotato a quel bene o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto da quel bene (art. 2051 c.c.), è costituito da un fatto non solo impreveduto ed imprevedibile, ma anche tale da sottrarsi ad ogni possibile controllo umano e da presentare efficienza causale tale da rendere inevitabile l'evento dannoso, del quale si possa porre come unica causa. Applicando tali principi alle esondazioni dei corsi d'acqua in occasioni di intense precipitazioni atmosferiche, deve ritenersi che non è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode il fatto che si tratti di

precipitazioni molto più intense delle medie stagionali, ma è necessario che risulti che lo stato del corso d'acqua sia idoneo, oppure che il volume d'acqua riversatosi nel colatore sia stato tanto rilevante da provocare l'esondazione anche in condizioni di perfetta manutenzione e quindi da rendere sostanzialmente ininfluenza lo stato del corso d'acqua (cfr.: T.S.A.P. 14.2.90 n. 14, che precisa che gli allagamenti prodotti dall'evento meteorologico preso in considerazione devono essere "*in nessun modo influenzati dalle precedenti deficienze di progettazione e manutenzione*" del corso d'acqua, affinché l'evento possa essere qualificato come caso fortuito).

Nel caso in esame, vi è prova del carattere eccezionale delle precipitazioni, ma anche del pessimo stato di manutenzione e delle carenze strutturali dell'alveo, che non era, all'epoca, in grado di arginare nemmeno una piena ordinaria. Ritiene, pertanto, il Collegio che l'accertato carattere di eccezionalità delle precipitazioni, che ebbero una portata superiore alla capacità del torrente, non vale ad esimere dalla responsabilità ex art. 2051

cc la Regione Campania, che non ha eseguito i necessari interventi idraulici e di manutenzione. La condotta colposamente omissiva della Regione ha assunto rilievo eziologico nella determinazione dell'esondazione, che si sarebbe potuta evitare ove fosse stata messo in condizioni di efficienza e sicurezza il sistema di irreggimentazione e scolo delle acque, risalente all'epoca borbonica. Com'è noto, infatti, solo di recente e a seguito di numerosi gravi episodi di esondazione, sono iniziati radicali interventi di modifica e di bonifica dell'intero bacino idrografico.

Va dichiarata, pertanto, la responsabilità della Regione in ordine all'evento per cui è causa, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno subito dai resistenti. Per quanto riguarda la prova di tale danno, si rileva che i ricorrenti hanno prodotto fotografie dei luoghi allagati e ct di parte. Sulla base di tali elementi, il ctu ha proceduto ad un'accurata stima dei danni, che comprendono, per il fondo di proprietà, e, le spese necessarie per il ripristino dello stato del terreno nelle condizioni antecedenti l'evento e i mancati redditi delle produzioni colturali erbacee e arboree, e, per l'immobile di, le spese necessarie al ripristino del locale seminterrato, danneggiato a seguito del ristagno delle acque e del fango. Nulla può essere attribuito a titolo di perdita di beni mobili (attrezzi, macchina lavatrice, suppellettili. ecc.), in assenza di prova della loro presenza e del loro irrimediabile deterioramento. Tenuta presente la stima operata dal consulente, e la svalutazione, si ritiene equo liquidare, in via equitativa e all'attualità, € 5.230,00 in favore di, e € 1.650,00 in favore di, oltre interessi al tasso medio del 3% con decorrenza dalla data del fatto sulla somma liquidata.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da, e contro il Consorzio generale di bonifica Agro Sarnese Nocerino e la Regione Campania. così provvede:

- rigetta la domanda proposta avverso il Consorzio generale di bonifica Agro Sarnese Nocerino; spese compensate;
- condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 5.230,00 in favore di, e e della somma di € 1.650,00 in favore di, oltre interessi al tasso medio del 3% con decorrenza dalla data del fatto sulla somma liquidata, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che si liquidano in complessive € 5.400,00, di cui € 2.150,00 per esborsi (compresa c.t.u.), € 1.350,00 per diritti, € 1.900,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, LV.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Napoli il 21 gennaio 2008.